



Associazione Culturale "Esperia" Statuto

ART. 1

Si costituisce un'Associazione culturale di calabresi operante a Pisa e provincia, denominata Esperia, con durata illimitata, con sede legale in Via San Lorenzo n. 60, Pisa.

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e si dichiara costituita nel pieno rispetto della Costituzione italiana, delle norme di legge vigenti, dell'atto costitutivo, del presente Statuto e del regolamento. Possono farne parte tutte le persone, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, interessate a sostenere e a sviluppare gli scopi dell'Associazione; possono farne parte anche Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni, Associazioni, Comitanti in Italia e all'estero. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali.

ART. 3

L'Associazione Esperia ha lo scopo di favorire la conoscenza delle attività culturali, della storia, delle tradizioni e del folclore della Calabria in generale, promuovendo ogni iniziativa idonea.

PATRIMONIO

ART. 4

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini con il proprio patrimonio che è costituito:

- a) dalle quote associative annuali dei soci
- b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità, lasciti, donazioni immobiliari e mobiliari di soci e di terzi, da erogazioni fatte, a titolo di finanziamento di contributo a favore dell'Associazione, che potranno essere richieste ad Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), istituti bancari, società, privati, organizzazioni nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse
- c) da proventi di attività, manifestazioni o mostre da destinarsi all'attività dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il presidente
- c) un Vice-presidente
- d) il segretario-tesoriere
- e) il consiglio direttivo
- f) il collegio dei probiviri
- g) il collegio dei revisori

ORGANI SOCIALI

ART. 5

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a retribuzione. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

SOCI

ART. 6

I soci si distinguono in: fondatori, effettivi e onorari:

- a) i soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione
- b) i soci effettivi sono coloro che si iscrivono all'Associazione successivamente e ne condividono i principi statutari
- c) i soci onorari sono scelti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I sostenitori sono coloro che fanno richiesta di partecipare all'associazione e sottoscrivono una quota. Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto. I soci fondatori ed effettivi hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e preventivamente stabilite.

ART. 7

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere apposita domanda. L'ammissione a socio viene deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Assemblea dei soci, e comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, delle sue eventuali modifiche, nonché l'impegno al pagamento delle quote associative. La qualifica di socio dà il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 8

Gli associati sono esclusi o sospesi per i seguenti motivi:

- a) quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi.

- b) quando, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione o la sospensione del socio sono deliberate dal Consiglio direttivo.

Devono essere comunicate a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione o alla sospensione e ratificate dall'assemblea de soci nella prima riunione utile. I soci esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ASSEMBLEA

ART. 9

All'assemblea dei Soci sono devoluti i seguenti poteri:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
- b) esaminare le direttive di carattere generale relative all'Associazione e approvare il programma di attività dell'anno solare

- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa
- f) ratificare le ammissioni, le esclusioni e le sospensioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- g) eleggere, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- h) approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da un decimo dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni. Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione sarà valida anche con un numero di presenti inferiori alla maggioranza. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci, e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Il Consiglio direttivo è l'organo che amministra l'Associazione secondo gli indirizzi generali predeterminati dall'Assemblea.

È costituito da 7 membri. Alla costituzione per il primo mandato il Consiglio sarà eletto dai soci fondatori. Alla sua prima scadenza sarà rinnovato dall'Assemblea dei soci. È formato dal Presidente e da 6 membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente ed un segretario tesoriere. Il Consiglio dura in carica due anni ed i singoli membri sono rieleggibili. Delibera a maggioranza computando anche il voto del Presidente. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (il Presidente o il Vicepresidente). Il Consiglio ha la facoltà di procedere alla propria integrazione per cooptazione in caso di dimissioni, di decadenza, di decesso. L'integrazione è consentita fino ad un massimo di due membri, che rimarranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese per l'attività sostenuta a favore dell'Associazione. Il Consiglio direttivo:

- a) elabora il bilancio da sottoporre all'Assemblea annuale;
- b) cura il conseguimento degli scopi associativi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera lo schema di bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) accetta l'ammissione di nuovi associati;
- e) determina la quota annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché altri eventuali contributi straordinari, a carico degli associati;

f) nomina rappresentanti dell'Associazione, anche se non consiglieri, presso Enti esterni e per la partecipazione a convegni, conferenze, manifestazioni e incontri con delegazioni, commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro. Per ogni singola attività delegabile, il Consiglio stabilirà preventivamente i limiti del potere delegato e l'ammontare degli oneri relativi da porre a carico dell'Associazione. In ogni caso nessuna nomina o partecipazione potrà essere deliberata dal Consiglio in assenza di adeguata copertura finanziaria;

g) approva convenzioni, atti gratuiti e concessioni con istituzioni pubbliche e private, per il miglior conseguimento degli scopi associativi, in ogni caso con obbligo di riferire all'Assemblea immediatamente successiva;

h) delibera l'acquisto, o la dismissione, di beni mobili necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con obbligo di riferirne all'Assemblea immediatamente successiva: in ogni caso, al momento dell'acquisto, deve sussistere la relativa copertura finanziaria;

i) delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli associati e propone all'Assemblea, che deve ratificarla, l'esclusione di uno o più associati, per motivati, gravi motivi. Per gli atti gestionali che si presumono importanti per la vita dell'Associazione (ad es. l'adesione a contratti, convenzioni, concessioni) fermo restando il potere di firma del Presidente legale rappresentante sarà necessaria la successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Il Consiglio è solidamente responsabile per ogni eventuale irregolarità commessa collegialmente, ai sensi di legge.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzione.

PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli ha le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione
- b) presiede il Consiglio direttivo
- c) in caso di suo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
- d) presiede le Assemblee.

VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO-TESORIERE

ART. 15

Il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Vicepresidenti, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente in ogni caso di suo impedimento anche temporaneo.

Il Segretario-Tesoriere:

- a) cura la tenuta e la conservazione della documentazione, della corrispondenza e delle scritture contabili e amministrative
- b) trasmette l'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio
- c) provvede alla stesura ed alla conservazione dei verbali delle singole adunanze dell'Assemblea e del Consiglio in appositi libri
- d) potrà intrattenere rapporti non dispositivi con terzi, al fine di agevolare l'esecuzione delle delibere assembleari e di consiglio

- e) assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione
- f) provvede alla gestione finanziaria
- g) riscuote i contributi dell'Associazione rilasciandone ricevuta
- h) provvede, se autorizzato dal Presidente, con mandato d'uscita firmato dallo stesso, a liquidare le pendenze dell'Associazione
- i) cura il servizio di esazione e di cassa
- j) conserva in un istituto bancario operante sul territorio pisano ogni somma raccolta, curando che i relativi versamenti vengano effettuati entro sette giorni dalla loro riscossione
- k) provvede ai pagamenti che sono deliberati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo
- l) redige in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio direttivo il rendiconto economico
- m) Il Segretario Tesoriere deve tenere informato della sua attività il Consiglio direttivo ad ogni riunione dello stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 16

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri associati, nominati dall'Assemblea, i quali nominano al loro interno un presidente. L'Assemblea nomina anche un membro supplente, che opererà in caso di impedimento di uno dei membri effettivi. Il Collegio dura in carica due anni ed i singoli membri sono rieleggibili. Entro giorni sessanta dal ricevimento di richieste scritte, il Collegio decide irritualmente, senza obbligo di formalità anche fiscali, ogni controversia degli associati tra loro o con l'associazione, compresa quella di responsabilità contro gli amministratori o gli altri organi associativi. Ogni relativa questione dovrà, quindi, essere risolta soltanto dal collegio, salvo i limiti e divieti di legge.

REVISORI DEI CONTI

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea, ed elegge il Presidente tra i suoi membri. Dura in carica due anni ed i singoli membri sono rieleggibili. Sono compiti del collegio:

- a) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, esprimendo pareri e suggerimenti comunque non vincolanti
- b) vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione, informando tempestivamente, tramite il Consiglio, l'Assemblea degli associati in caso di gravi irregolarità
- c) redigere la propria relazione sul rendiconto della gestione annuale, da presentare all'assemblea annuale degli associati.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 18

Gli associati, con l'adesione all'Associazione, contestualmente si obbligano e stabiliscono che tutte le eventuali controversie che insorgessero tra loro, ovvero tra loro e l'associazione ed i suoi organi, siano devolute esclusivamente alla cognizione del collegio dei probiviri. Con la presente clausola, gli associati conferiscono al Collegio dei Probiviri il mandato a dirimere, pro bono et aequo, come amichevole compositore e con esonero dall'osservanza di qualsiasi formalità, ogni controversia, con atto scritto avente valore negoziale tra le parti da pronunciare entro 60 giorni.

SCIOGLIMENTO

ART. 19

La deliberazione dell'Assemblea di scioglimento dell'Associazione, di devoluzione del patrimonio netto e di contestuale nomina di tre liquidatori associati, anche se non amministratori, può essere approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati. La nomina dei

liquidatori sarà immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale territorialmente competente. La devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Approvato il 27/02/2015 all'unanimità.